



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**SETTORE**  
**DIREZIONE GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 47 DEL 07.10.2016**

**OGGETTO:** Presa d'atto organi politico amministrativo società partecipate e controllate

**IL RESPONSABILE DELLA**  
**P.O. CONTROLLI INTERNI E INFORMATICA COMUNALE**

**Visto** l'art. 69 dello Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17.12.2009;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2016 "Bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018 e Documento unico di programmazione (DUP) 2016/2018. Approvazione"

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31.05.2016 " Piano esecutivo di gestione 2016-2018: Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi strategici - Anno 2016. Approvazione"

**Vista** la determinazione n. 115 in data 22.12.2015 di Nomina e delega di funzioni e responsabilità per gli anni 2016 e 2017 al sottoscritto;

**Rilevato**

**Che** l'art. 22 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 dispone :

*1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:*

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

**che** l'art. 47 del dlvo 33/2013 “*Sanzioni per casi specifici*” dispone:

*1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.*

*2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.*

*3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. “*

**Richiamata** la determinazione n. 1 del 1 febbraio 2016;

**che** questo Ente ha provveduto a controllare i dati inerenti gli organi politico – amministrativo comparando le informazioni pervenute dagli Enti, con quelle presenti sulle pagine dei siti a ciò dedicati e quanto disponibile presso la CCIAA competente al giorno **22 settembre 2016**;

**che** l'allegato schema è stato trasmesso alle società, giusta la comunicazione che si allega al presente atto, per avere la conferma dei dati in esso contenuti e per ricevere le informazioni integrative necessarie e promuove quanto indicato dall'art. 22 dlvo 33/2013, comma 5;

**Visto** il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.

**Visto** il D.lgs 267/2000;

## **DETERMINA**

1. **Di dare atto** dei dati contenuti nell'allegato schema inerente gli organi politico amministrativo delle società partecipate e controllate da parte del Comune di Scandicci rilevati a seguito di un confronto tra le informazioni pervenute dagli Enti, con quelle presenti sulle pagine dei siti a ciò dedicati e quanto disponibile presso la CCIAA ;
2. **Di dare atto:**  
**che** il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione dei dati nella apposita sezione del sito web denominata "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi e per gli effetti del D.lvo 33 in data 14.03.2013;
3. **Di trasmettere** il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni anche ai fini di quanto disposto dall'art. 124 comma 1, del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000;

### **IL RESPONSABILE DELLA**

P.O. CONTROLLI INTERNI E INFORMATICA  
COMUNALE

*DR. STEFANO BECHI*

Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del  
D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.